

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 aprile 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE, 23 dicembre 2004, n. 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge finanziaria 2005) ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 11.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007. .... Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 settembre 2004, n. 0305/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4/2001, per l'installazione di ascensori. Approvazione modifiche ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 settembre 2004, n. 0309/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 20/2004 per la prevenzione della pedofilia - Approvazione ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 settembre 2004, n. 0310/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2004 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 4/1999, e successive modifiche e integrazioni - Approvazione ..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 settembre 2004, n. 0313/Pres.

Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione del comma 94, art. 5 della legge regionale n. 1/2003 (legge finanziaria 2003) - Approvazione integrazione. .... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1° ottobre 2004, n. 0315/Pres.

Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004). Approvazione ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1° ottobre 2004, n. 0316/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53 - regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per esigenze operative correnti della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali. Approvazione integrazione ..... Pag. 9

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 17.

Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie** Pag. 17

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 46.

**Interventi a sostegno degli stranieri immigrati . . .** Pag. 22

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 33.

**Riordinamento dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise «Vincenzo Cuoco» (IRESMO) . . . . .** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 34.

**Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e del piano vaccinale .** Pag. 28

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 34.

**Modifica alla legge regionale dell'11 agosto 2004, n. 18.**  
Pag. 30

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 35.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005.**  
Pag. 30

**REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE, 23 dicembre 2004, n. 10.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge finanziaria 2005).**

*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 1 del 4 gennaio 2005)*

*(Omissis).*

**05R0050**

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 11.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 1 del 4 gennaio 2005)*

*(Omissis).*

**05R0051**

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 settembre 2004, n. 0305/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4/2001, per l'installazione di ascensori. Approvazione modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 20 ottobre 2004)*

**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres. del 15 maggio 2001, con il quale è stato approvato il regolamento per la concessione ed erogazione dei contributi sopra indicati;

Ritenuto di apportare alcune modifiche al vigente regolamento al fine di semplificare la procedura, precisare i criteri di ammissibilità a finanziamento e ricondurre anche al canale contributivo in argomento quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Ritenuto, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, di approvare, ai sensi del citato art. 30 della legge regionale n. 7/2000, la modifica del regolamento sopra citato;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2171 del 27 agosto 2004;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4 di data 26 febbraio 2001 per l'installazione di ascensori», come riportate all'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarle e di farle osservare quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 21 settembre 2004

ILLY

**Modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4/2001, per l'installazione di ascensori», approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0169/Pres.**

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001*

1. La lettera *b*), comma 3, dell'art. 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) per l'installazione di ascensori, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001, è sostituita dalla seguente:

«*b*) competenze professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo nella percentuale massima del 12% o, tenuto conto di quanto disposto dal decreto presidenziale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (legge regionale n. 46/1986, art. 8, comma 3 ed art. 24. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001*

1. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001, sono aggiunte, in fine, le parole: «qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti per il soddisfacimento di tutte le domande accoglibili.».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001*

1. La lettera *d*), comma 1, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001, è sostituita dalla seguente:

«*d*) prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell'intervento, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad altre eventuali agevolazioni aventi la medesima finalità ed eventuali detrazioni fiscali richieste per il medesimo intervento.».

## Art. 4.

*Inserimento dell'art. 11-bis  
al decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (*Obblighi dei beneficiari*). — 1. Con ferimento ai vincoli e limiti disposti dall'art. 32 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere l'ascensore installato regolarmente funzionante per la durata di cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di determinazione definitiva ed erogazione del contributo.

2. A tal fine l'amministratore del condominio o il rappresentante dei condomini di cui all'art. 4, terzo comma, ha l'onere di attestare annualmente, per cinque anni, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il rispetto del suddetto obbligo.».

## Art. 5.

*Aggiunta del comma 1-bis all'art. 12  
del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2001 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 11-bis comporta la decadenza del contributo con conseguente restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data dell'effettiva restituzione.».

Visto, il Presidente: ILLY

04R0743

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
24 settembre 2004, n. 0309/Pres.

**Regolamento per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 20/2004 per la prevenzione della pedofilia - Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 recante «Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali», ed in particolare l'art. 21, comma 1, con il quale l'amministrazione regionale viene autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale dei comuni finanziamenti per l'attuazione di progetti che prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia;

Visto il comma 2 del succitato art. 21, che definisce che i progetti siano predisposti congiuntamente con le aziende per i servizi sanitari, i servizi educativi e scolastici e i soggetti del terzo settore con comprovata esperienza in materia e prescrive l'adozione da parte della giunta regionale di un apposito regolamento per stabilire i termini per la presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale;

Visto, inoltre, il successivo comma 3, con il quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 600.000 suddivisa in ragione di € 200.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

Visto il testo del regolamento per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, per la prevenzione della pedofilia, predisposto dalla direzione centrale della salute e della protezione sociale;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2392 del 17 settembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, per la prevenzione della pedofilia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 settembre 2004

ILLY

**Regolamento per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 per la prevenzione della pedofilia.**

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei finanziamenti, previsti dall'art. 21 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, agli enti gestori del servizio sociale dei comuni per l'attuazione di progetti che prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia.

Art. 2.

*Progetti finanziabili*

1. Sono finanziabili i progetti predisposti dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni, congiuntamente con le aziende per i servizi sanitari, i servizi sanitari educativi e scolastici ed i soggetti del terzo settore con esperienza in materia preventivamente valutata dello stesso ente gestore proponente.

2. I progetti devono essere parzialmente finanziati con risorse proprie, da almeno uno dei soggetti partecipanti.

3. Il medesimo ente gestore non può presentare istanza di finanziamento per più progetti.

Art. 3.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Gli enti gestori del servizio sociale dei comuni devono presentare alla direzione centrale della salute e della protezione sociale la domanda di finanziamento entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata da un protocollo di intesa sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 e dalla scheda progetto di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del regolamento.

Art. 4.

*Criteri di riparto*

1. Sono prioritariamente finanziati i progetti che presentano una maggior percentuale di compartecipazione economica alla spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento, purché dimostrino l'effettivo coinvolgimento dell'intera rete dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1.

2. In caso di parità, saranno privilegiati progetti che si inseriscono in realtà ove siano già sperimentate iniziative di prevenzione sociosanitaria.

3. I contributi sono concessi fino a concorrenza della spesa non coperta da altre fonti di finanziamento.

## Art. 5.

*Modalità di erogazione, e rendicontazione*

1. I contributi sono erogati in via anticipata, contestualmente al provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, regionale n. 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Per l'anno 2004 il termine della presentazione delle domande di cui all'art. 3, è fissato in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: ILLY

**04R0668**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 settembre 2004, n. **0310/Pres.**

**Regolamento per la ripartizione per l'anno 2004 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 4/1999, e successive modifiche e integrazioni - Approvazione.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004*)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, della citata legge, che, tra l'altro, istituisce il fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione del fondo citato fra i soggetti destinatari per l'anno 2004;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2389 del 17 settembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2004 del fondo sociale regionale» di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», e successive modifiche e integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 settembre 2004

ILLY

**Regolamento per la ripartizione per l'anno 2004 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.**

## Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione per l'anno 2004 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999).

## Art. 2.

*Destinatari*

1. Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 sono i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).

## Art. 3.

*Criteri di riparto*

1. Prioritariamente, in applicazione a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), è riservata una quota pari al 2% della disponibilità di capitolo per l'anno 2004, per sostenere l'attuazione di idonee azioni per evitare l'esclusione sociale e l'insorgere di condizioni di nuove povertà nell'ambito della comunità regionale. Tale quota è ripartita in maniera proporzionale tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni sulla base della popolazione residente in ogni singolo comune compreso nell'ambito territoriale di pertinenza.

I destinatari delle azioni, in linea con quanto previsto dal piano di azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005, sono i nuclei familiari o le persone che si trovano, al di là della loro situazione economica, in situazioni di marginalità o di difficoltà dovuti in particolare a:

- a) gravi problemi relazionali;
- b) disturbi nei rapporti intrafamiliari;
- c) eventi stressanti di media/grave entità;
- d) grave devianza della condotta;
- e) problemi psichici o patologia psichiatrica;
- f) tossicodipendenza/alcolismo;
- g) grave deprivazione socio culturale;
- h) problemi socio-economici gravi.

Gli interventi devono essere finalizzati all'attivazione delle risorse individuali e a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo, scolastico, occupazionale e sociale del beneficiario. Devono inoltre perseguire una definitiva soluzione del problema anche attraverso l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito, al fine di favorire l'inclusione sociale e/o superare situazioni di disagio economico.

Qualora l'analisi del contesto locale faccia emergere situazioni di pericolo di nuove povertà o di sacche di emarginazione sociale, le azioni possono essere inoltre rivolte alla comunità locale nel suo insieme o agli eventuali gruppi identificati. In questo caso l'intervento dovrà prevedere l'attivazione di progetti di contrasto ai fenomeni rilevati, integrati con le altre politiche di settore, tendenti a creare automutualità e solidarietà tra i gruppi e la comunità, finalizzati ad attivare le risorse informali della comunità stessa per dare una soluzione il più possibile definitiva al problema di esclusione e/o di povertà evidenziato.

2. Per assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'art. 4, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 4/1999, e successive modifiche e integrazioni, la ripartizione delle risorse a favore dei comuni per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza, e a favore degli enti gestori del servizio sociale dei comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative e per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di protezione sociale delle persone anziane),

avviene assegnando ad ogni destinatario lo stesso importo dell'anno 2003 maggiorato del 2%. Per gli enti gestori del servizio sociale dei comuni l'importo cui fare riferimento è comprensivo della quota agli stessi trasferita nell'anno 2003, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

3. La residua disponibilità del fondo è destinata ad interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei comuni a fronte della summenzionata ripartizione parametrica.

4. La quota di cui al comma 3 viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo del 45% per interventi a favore di «minori stranieri non accompagnati» da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'intervento regionale è pari al 100% delle spese dichiarate;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90% della spesa dichiarata;

b) fino al limite massimo del 53% per la gestione diretta, mista o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i comuni secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;

2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 8 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:

2.1 tempo dedicato al coordinamento;

2.2 stabilità del personale educativo;

2.3 titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;

2.4 tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;

2.5 tempo dedicato alle famiglie dei bambini;

2.6 presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;

2.7 definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;

2.8 percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

3) una quota non superiore al 6% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65%. Sono ammessi a contributo i comuni che hanno attivato il rapporto con il soggetto privato entro il 15 settembre 2004;

4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato:

4.1 numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5;

4.2 numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1;

c) fino al limite massimo del 5% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera nazionale pensionati d'Italia) e dall'ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e trasferiti alla Regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981 n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839). La quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori di tali strutture lo stesso importo assegnato nell'anno 2003 per le medesime finalità;

d) fino al limite massimo del 0,2% ai comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dall'art. 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e altre norme in materia di sanità ed assistenza), da trasferire successivamente alle province, destinatarie finali degli incentivi stessi. La quota viene

ripartita tra i comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le province e dalle stesse indicato;

e) fino al limite massimo del 6,5% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audilesi individuate all'art. 4, comma 6, lettera b) della legge regionale n. 4/1999 secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 38% e non superiore al 55% è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audilesi minorenni;

2) la rimanente quota è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro;

f) fino al limite massimo dell'1,5% per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui all'art. 3, comma 9, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) da ripartire fra i comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla commissione per le pari opportunità che propone altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti.

#### Art. 4.

##### Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e), indicati all'art. 3, comma 4, redatte secondo i modelli allegati, devono essere presentate alla direzione centrale della salute e della protezione sociale entro il 29 ottobre 2004.

#### Art. 5.

##### Rendicontazione

1. I termini di presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso) sono determinati nei decreti di concessione.

#### Art. 6.

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Visto, il presidente: ILLY

04R0669

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2004, n. 0313/Pres.

**Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione del comma 94, art. 5 della legge regionale n. 1/2003 (legge finanziaria 2003) - Approvazione integrazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 43 del 27 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, art. 5, comma 94 che prevede la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di autostrada viaggiante su rotaia con origine e destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nel territorio della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2004, n. 0161/Pres. che ha approvato il «Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia», dichiarato, con decisione della commissione europea di data 3 marzo 2004, misura di aiuto compatibile con il trattato in virtù dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato medesimo;

Ritenuto opportuno di prevedere la possibile riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, nell'ipotesi in cui i fondi annualmente stanziati dal bilancio regionale risultino ancora disponibili dopo il completo soddisfacimento delle istanze presentate entro i termini previsti dal regolamento;

Visto il testo dell'integrazione all'art. 3 del regolamento, predisposto dalla competente direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale di data 24 settembre 2004, n. 2496;

Decreta:

È approvata l'integrazione all'art. 3 del «Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia» in attuazione al comma 94 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quale integrazione a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 settembre 2004

ILLY

**Integrazione al «Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma 94, art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003)», approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2004, n. 0161/Pres.**

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2004, n. 0161/Pres.*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3, decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2004, n. 0161/Pres., è aggiunto il seguente comma:

«3. Qualora le domande presentate nei termini di cui al comma 1 non esauriscano gli stanziamenti annuali del bilancio regionale, le risorse ancora disponibili possono formare oggetto di riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di agevolazione che viene disposta con provvedimento della giunta regionale.»

2. In sede di prima applicazione, della modifica arrecata dal comma 1, le domande di agevolazione vanno presentate al servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente atto.

Visto, il presidente: ILLY

04R0737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1° ottobre 2004, n. 0315/Pres.

**Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia» e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, recante «Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto che, nell'individuare la sede del comitato a Trieste presso la giunta regionale, affida alla medesima i compiti di segreteria stabilendo la devoluzione alla Regione delle somme per far fronte alle spese di funzionamento del comitato;

Visto l'art. 5, comma 111 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «legge finanziaria 2004» che prevede l'adozione di apposito regolamento con decreto del Presidente della Regione per l'individuazione delle spese di funzionamento del predetto comitato;

Viste le note prot. n. DAR 6191 del 29 agosto 2003, n. DAR 184 del 13 gennaio 2004, n. DAR 1888/2004 del 2 marzo 2004 e n. DAR 6415/2004 del 6 agosto 2004, del dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali sono stati forniti indirizzi interpretativi della normativa statale citata in merito alle spese di traduzione, ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del comitato e del segretario dello stesso, nonché all'acquisizione di servizi, in particolare di quelli relativi alle consulenze;

Sentito il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena che si è favorevolmente espresso nella seduta del 23 luglio 2004;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2439 del 24 settembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° ottobre 2004

ILLY

**Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2064).**

**Art. 1.**

*Spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena*

1. La direzione centrale del segretariato generale e per gli affari istituzionali, sostiene le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3, della legge n. 38/2001, di seguito nominato comitato, regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per:

a) prestazioni di servizi di traduzione simultanea e di interpretariato afferenti i lavori del comitato e traduzione degli atti del comitato, fatti salvi i limiti di cui all'art. 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65;

b) acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dei lavori del comitato, nonché di testi, riviste e pubblicazioni strumentali all'attività istituzionale del comitato;

c) acquisto di personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, impianti e strumenti per traduzioni, finalizzati all'espletamento dell'attività di segreteria del comitato, nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

d) rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ai lavori del comitato ai componenti residenti, o comunque aventi la sede ordinaria di lavoro, in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato;

e) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al presidente e al vicepresidente del comitato per missioni connesse all'attività istituzionale del comitato fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto per missioni in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato, ma nel territorio regionale;

f) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al segretario del comitato istituzionale che abbia la sede ordinaria di lavoro o comunque risieda fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto nel caso di sede ordinaria di lavoro o comunque residenza nel territorio regionale ma in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato;

g) altre spese per l'espletamento dell'attività istruttoria direttamente connesse con il funzionamento del comitato ivi compreso l'affidamento di incarichi di consulenza, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 65/2002.

3. Le spese di cui al comma 2 possono essere disposte solo entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 2, l'importo di 10.000 euro al netto di ogni onere fiscale e per quelle di cui alla lettera g) del comma 2, l'importo di 15.000 euro al netto di ogni onere fiscale.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 4.

**Art. 2.**

*Rimborso delle spese di missione dei componenti del presidente del vicepresidente e del segretario del comitato*

1. Ai componenti, al presidente, al vicepresidente e al segretario del comitato compete il rimborso delle spese di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e) e f), nelle misure previste per i dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

2. Per i rimborsi delle spese di cui al comma 1 si applica la normativa regionale.

**Art. 3.**

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il presidente del comitato dispone le spese di cui all'art. 1. Il direttore centrale della direzione centrale del segretariato generale e per le riforme istituzionali e il direttore del servizio competente adottano rispettivamente l'atto di autorizzazione della spesa, l'atto d'impegno di spesa relativo all'apertura di credito nonché l'ordine di accreditamento a favore del funzionario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, comma 112 della legge regionale n. 1/2004.

**Art. 4.**

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e g), sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

**Art. 5.**

*Ricorso ad un solo contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.600 euro, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, ai rinnovi parziali o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti già in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere a) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 6.**

*Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del presidente del comitato mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

## Art. 7.

*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. La rendicontazione viene comunicata anche ai competenti organi statali.

## Art. 8.

*R i n v i o*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0769

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
 1° ottobre 2004, n. 0316/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53 - regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per esigenze operative correnti della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali. Approvazione integrazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 novembre 2004)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale), che all'art. 8, comma 52, autorizza le direzioni regionali e i servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres. del 22 marzo 2004, con il quale si è approvato il regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali;

Viste le modifiche apportate all'art. 8, comma 52, della legge sopracitata dall'art. 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19;

Considerato che in base a tali modifiche le direzioni sono autorizzate a sostenere «minute spese di rappresentanza»;

Rilevato che presso la direzione hanno sede organi collegiali previsti da leggi regionali;

Considerata la necessità di dover offrire, in occasione delle convocazioni degli organi sopracitati, un modesto servizio di ristoro ai partecipanti;

Ritenuto, pertanto, di integrare il citato regolamento con la previsione della possibilità di effettuare minute spese di rappresentanza;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Vista la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2344 del 10 settembre 2004;

Decreta:

È approvata l'integrazione al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres. del 22 marzo 2004, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come integrazione regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° ottobre 2004

ILLY

---

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per esigenze operative correnti della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali. Integrazione.**

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 1*

1. Dopo la lettera *f*), del comma 2, dell'art. 1, del decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2004, n. 084/Pres., è aggiunta la seguente lettera:

«*f-bis*). Beni e generi di conforto per piccole consumazioni in occasione di incontri e riunioni degli organi collegiali aventi sede presso la direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali.»

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0770

**REGIONE LAZIO**


---

**LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 17.**

**Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'attività estrattiva di materiali di cava e torbiera nonché la programmazione dell'attività stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione socio-economica, ambientale, paesaggistica e territoriale regionale.

2. La presente legge persegue la finalità di:

a) privilegiare, in confronto all'apertura di nuove cave e torbiere, l'ampliamento delle attività estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili;

b) favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare la visibilità paesaggistica dell'attività estrattiva;

c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, privilegiando i siti estrattivi che svolgono anche attività di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento dei connessi impianti.

#### Art. 2.

##### *Obiettivi prioritari*

1. Costituiscono obiettivi prioritari della presente legge:

a) la tutela e la sicurezza del lavoro;

b) lo sviluppo dell'occupazione, nel rispetto delle attività economiche preesistenti;

c) la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese;

d) la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

#### Art. 3.

##### *Classificazione dei materiali di cava e torbiera*

1. I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nei seguenti gruppi:

a) materiali da costruzione edile;

b) materiali destinati ad attività industriali;

c) materiali ornamentali.

#### Art. 4.

##### *Materiali rari*

1. Ai fini della presente legge sono considerati rari i materiali di cava e torbiera, classificati ai sensi dell'art. 3, litoidi o sciolti, che presentano scarsa disponibilità in affioramento, difficoltà nell'estrazione ed alto valore merceologico.

2. Precisamente, sono considerati materiali rari:

a) calcari ornamentali, da taglio e da calce;

b) arenarie da taglio;

c) gesso;

d) lave per pietrisco;

e) lave e materiali vulcanici ornamentali;

i) farina fossile;

g) travertini ed alabastri calcarei;

h) pomici lapillo;

i) sabbie silicee con contenuto in SiO<sub>2</sub>>60 per cento.

3. Per mutate esigenze di mercato, ambientali o vincolistiche, la giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di attività estrattive aggiorna l'elenco di cui al comma 2, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive, ambiente ed urbanistica.

4. L'elenco di cui al comma 2 è, comunque, aggiornato ogni cinque anni, con la procedura prevista al comma 3.

#### Art. 5.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «attività di ricerca di materiali di cava e torbiera» il complesso dei lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisicomercologiche, in particolare, attraverso:

1) campionature superficiali;

2) piccole trincee;

3) rilievi geofisici;

4) sondaggi geognostici;

5) prove industriali su campioni di minerale;

b) «attività di coltivazione di cava e torbiera» l'attività di escavazione dei materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto o trasformato;

c) «attività estrattive» le attività di cui alle lettere a) e b);

d) «ampliamento» l'estensione dell'attività di cui alla lettera b) a profondità maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non rientranti nel piano di coltivazione autorizzato, che non implichi una soluzione di continuità giacimentologica, pur in presenza di soluzione di continuità topografica, dei lavori di escavazione;

e) «piano di ricerca» il piano per l'individuazione di un giacimento su un'area che prevede, in particolare:

1) il complesso estrattivo;

2) il tipo e la quantità di materiali estraibili;

3) le discariche dei materiali di risulta;

4) le eventuali strade di servizio;

5) gli interventi di recupero ambientale;

f) «piano di coltivazione e di recupero ambientale» il piano di sfruttamento estrattivo di un'area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla lettera e):

1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro della cava o torbiera;

2) gli impianti di seconda lavorazione o trasformazione, limitatamente alla durata dell'autorizzazione e in quanto compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, ubicati nel perimetro della cava o torbiera.

#### Capo II

VALORIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE. ORGANISMO TECNICO - AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO.

#### Art. 6.

##### *Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all'attività estrattiva*

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, promuove:

a) iniziative dirette alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e, in particolare, delle pietre ornamentali;

b) iniziative dirette alla diffusione e alla valorizzazione dei materiali alternativi nonché al riutilizzo dei materiali da costruzione provenienti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi;

c) iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si esplicano tra l'altro nell'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione professionale, nel finanziamento di studi, rilevazioni, ricerche e pubblicazioni, nonché nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative, anche all'estero, organizzate da altri soggetti pubblici e privati.

3. I comuni, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, realizzano gli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e per il potenziamento delle strutture produttive indicati dal piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 9, secondo i criteri determinati dal piano stesso.

## Art. 7.

*Regolamenti*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento regionale di attuazione della legge stessa.

2. Il regolamento regionale, in particolare, disciplina:

a) la documentazione da presentare ai fitti del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12, contenente tra l'altro:

- 1) il piano di ricerca della cava o della torbiera;
- 2) il piano di coltivazione e di recupero ambientale dell'area interessata;
- 3) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza,
- 4) lo studio di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale;
- 5) la relazione sui contenuti tecnici ed economici dell'intervento estrattivo;
- 6) il titolo comprovante la disponibilità dell'area interessata;

b) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua prevista all'art. 17, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse di cui all'art. 20, nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi;

c) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attività estrattive di cui all'art. 8.

3. I comuni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità per la presentazione della domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, nonché per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12.

## Art. 8.

*Commissione regionale consultiva  
per le attività estrattive. Conferenza di servizi*

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive la commissione regionale consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, quale organismo tecnico-amministrativo di supporto alla Regione ed agli enti locali per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. In particolare la CRC:

a) rappresenta, sotto il profilo tecnico-amministrativo, gli interessi regionali nelle conferenze di servizi convocate ai sensi del comma 10;

b) presta assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche;

c) esprime parere sul piano regionale delle attività estrattive e sui relativi aggiornamenti previsti dall'art. 9, nonché sull'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'art. 17.

3. La CRO è composta da:

a) il direttore regionale competente in materia di attività produttive, che la presiede, o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;

b) il dirigente regionale della struttura competente in materia di attività estrattive o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;

c) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di territorio ed urbanistica o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;

d) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di ambiente o altro dirigente delegato ad esprimere definitivamente la volontà;

e) il dirigente regionale dell'Avvocatura o altro avvocato appartenente alla stessa struttura delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;

f) tre esperti, esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza, rispettivamente, in ingegneria mineraria, in geologia ed in scienze agronomiche e forestali;

g) un rappresentante di ogni provincia.

4. I dirigenti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono designati dai rispettivi assessori di riferimento; gli esperti di cui al comma 3, lettera f) sono designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due; il rappresentante di cui al comma 3, lettera g) è designato dall'organo provinciale competente.

5. Il Presidente della Regione costituisce la CRC e determina per gli esperti di cui al comma 3, lettera f) il compenso onnicomprensivo previsto all'art. 387, comma 2 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche.

6. La CRC dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova giunta regionale ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

7. Le funzioni di segretario della CRC sono svolte da un dipendente regionale, appartenente alla categoria D, in servizio presso la struttura competente in materia di attività estrattive, designato dal direttore regionale competente in materia di attività produttive.

8. Le sedute della CRC sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9. Le procedure di funzionamento della CRC ed i termini per il rilascio dei relativi pareri e osservazioni sono disciplinati dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

10. I comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 convocano apposite conferenze di servizi, anche presso la sede della CRC. Qualora i comuni competenti abbiano una popolazione inferiore a quindicimila abitanti ovvero la cava o torbiera insista nel territorio di più comuni, la conferenza di servizi può essere convocata dalle province, previa intesa con i comuni interessati. Alle conferenze di servizi sono invitati a partecipare i soggetti comunque coinvolti ad esprimere parere, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

## Art. 9.

*Piano regionale delle attività estrattive*

1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è l'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.

2. Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:

a) il quadro tecnico ed economico del settore;

b) le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;

c) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;

d) la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell'obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;

e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti;

f) il censimento delle cave e torbiere dismesse;

g) la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all'attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con l'indicazione di criteri e scale di compatibilità;

h) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e g) sulla base della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) e successive modifiche;

i) i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l'economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività estrattive;

l) le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate, con l'indicazione di linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva;

m) i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione alla tipologia dei materiali da estrarre.

3. Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.

4. Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, ed i relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione), in quanto compatibili.

#### Art. 10.

##### *Adeguamento dei piani territoriali provinciali generali*

1. Entro un anno dalla data di approvazione del PRAE o dei relativi aggiornamenti, le province adeguano il piano territoriale provinciale generale (PTPG) di cui alla legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche, sulla base dei criteri contenuti nel PRAE stesso.

2. Ove la provincia non provveda all'adeguamento del PTPG entro il termine indicato al comma 1, la giunta regionale, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine prefissato, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta.

#### Capo III

##### AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA E TORBIERA E DI COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA

#### Art. 11.

##### *Autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera*

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è preventivamente autorizzata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, per un periodo non superiore a due anni, dal comune nel cui territorio si intende svolgerla, in conformità ai contenuti del PRAE e alle direttive emanate dalla giunta regionale a norma dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche e previa indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 10, della presente legge per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

3. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'osservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 3.

4. Il comune trasmette copia dell'autorizzazione e del relativo piano di ricerca alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

#### Art. 12.

##### *Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione*

1. L'attività di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono autorizzati, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, dal comune nel cui territorio si intende svolgerli, in conformità ai contenuti del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi di cui

all'art. 8, comma 10, della presente legge per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

3. Il comune, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, verificata la compatibilità urbanistica del progetto, inoltra la domanda stessa e la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che la invia alla CRC per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a).

4. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera è rilasciata dal comune, entro i termini fissati dal regolamento comunale, per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata al piano di coltivazione e di recupero ambientale.

5. Il comune, a domanda dell'interessato, da presentare entro i termini perentori fissati dal regolamento comunale, può prorogare la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale.

6. L'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera è rilasciata dal comune, per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'art. 14.

7. Il comune autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale, previa indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 10.

8. Ove il comune non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.

9. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.

#### Art. 13.

##### *Contenuto dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale.

2. L'autorizzazione contiene, comunque, le prescrizioni da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, anche l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 15.

#### Art. 14.

##### *Convenzione*

1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:

a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;

b) il contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 15, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento;

c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;

d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata;

e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.

#### Art. 15.

##### *Contributo per il recupero ambientale*

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 è tenuto a versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla qualità dei materiali estratti.

2. La giunta regionale verificata l'incidenza del contributo sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune l'importo annuale del contributo di cui al comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.

3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava o torbiera con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.

4. Il comune tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla giunta regionale della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare dell'autorizzazione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:

a) per l'8 per cento, utilizzate dal comune, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;

b) per il 20 per cento, versate dal comune all'entrata del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, al recupero ambientale di cui all'art. 20.

#### Art. 16.

##### *Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale*

1. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica:

a) parziale, ogni tre anni, se l'autorizzazione ha durata superiore a sei anni;

b) finale, alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione comunica al comune ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.

3. La verifica viene effettuata da un funzionario comunale alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale.

4. Nel caso di verifica parziale il comune:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 24 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 ed incamera la residua

somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

5. Nel caso di verifica finale il comune:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

6. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

#### Art. 17.

##### *Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua*

1. La coltivazione dei materiali di cui all'art. 3 nei corsi d'acqua è autorizzata dalla Regione, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, previo parere della CRC, ai soli fini strettamente connessi alla regimazione delle acque, in conformità alla vigente legislazione in materia e a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

#### Art. 18.

##### *Cessione dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 è personale e non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

#### Art. 19.

##### *Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse*

1. Il comune e la Regione possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 per esigenze di un pubblico interesse sopravvenuto, dandone immediata comunicazione al titolare.

2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla giunta regionale.

#### Art. 20.

##### *Recupero ambientale delle cave dimesse*

1. La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dimesse mediante la concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo previsto all'art. 15, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti di cave abbandonate e non recuperate. La localizzazione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica preposta alla tutela del paesaggio.

2. Ai fini della concessione dei finanziamenti il comune presenta apposita domanda ed i relativi progetti ed elaborati tecnici con le modalità disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

3. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 7, privilegiando le cave dismesse insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.

#### Art. 21.

##### *Ricorsi amministrativi*

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla giunta regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi

2. La giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al comune interessato.

#### Capo IV

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 22.

##### *Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza*

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza del comune o della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.

#### Art. 23.

##### *Vigilanza del comune*

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione è esercitata dal comune nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.

2. Nell'esercizio della vigilanza il comune può effettuare, anche su segnalazione della Regione e di altri enti, sopralluoghi nelle aree interessate dall'attività estrattiva.

#### Art. 24.

##### *Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione*

1. Il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 2 e degli obblighi oggetto della convenzione di cui all'art. 14, comma 1, ivi compresa l'ipotesi prevista all'art. 16, comma 4, lettera b), dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria.

2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.

3. Il comune, in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, ivi compresa l'ipotesi prevista all'art. 16, comma 4, lettera c), nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria.

#### Art. 25.

##### *Cessazione dell'attività estrattiva*

1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessata

2. Se il trasgressore non adempie, provvede il comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.

3. Il comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.

#### Art. 26.

##### *Vigilanza della Regione*

1. La Regione esercita la vigilanza limitatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'art. 17 disponendo:

a) la sospensione dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 24, in quanto compatibili;

b) la revoca dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità previsti al comma 3 dell'art. 24, in quanto compatibili.

2. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle acque, limitatamente alla coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'art. 17, rispettivamente ai sensi degli articoli 61, comma 1, lettera e) e 184, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche. Qualora nel corso del sopralluogo gli ispettori regionali di polizia mineraria accertino lo svolgimento dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione, ne danno comunicazione al comune, che dispone la cessazione immediata dell'attività,

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, per le sole incombenze di ordine igienico-sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio ai sensi della normativa vigente.

4. La Regione, qualora vengano accertate dagli ispettori regionali di polizia mineraria inosservanze delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, può, inoltre, procedere direttamente alla sospensione dell'attività estrattiva, autorizzata ai sensi degli articoli 11, 12 e 17, indicando contestualmente il termine per l'adempimento, nonché alla revoca dell'autorizzazione se tali inosservanze sono gravi o reiterate o sia decorso inutilmente il termine indicato nel provvedimento di sospensione. La sospensione e la revoca sono comunicate, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al comune competente.

5. La Regione, in relazione alla attività di vigilanza di cui al comma 1, comunica all'autorità giudiziaria ogni inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 17 nonché, delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di polizia delle acque.

#### Art. 27.

##### *Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza*

1. Quando dalla coltivazione di cava e torbiera derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera g-bis) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, emana ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17.

2. Le ordinanze fissano un termine per provvedere agli interventi di messa in sicurezza.

3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la Regione dispone la revoca dell'autorizzazione, trasmettendo tutti gli atti all'autorità giudiziaria.

## Art. 28.

*Sanzioni pecuniarie*

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, acoloro che svolgono attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, ove ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'art. 11 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione ovvero non rispetti il divieto di cui al comma 3 dello stesso articolo è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro.

3. Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cui agli articoli 12 e 17 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 35.000 euro e non superiore a 350.000 euro, da determinarsi tenendo conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché della gravità del danno ambientale causato.

4. I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 12 e 17 che contravvengono all'obbligo stabilito dall'art. 22 sono soggetti al pagamento di una somma non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

5. Il mancato versamento del contributo di cui all'art. 15 comporta l'aumento dello stesso in misura pari al:

- a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 15, comma 2;
- b) 30 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) 50 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b).

6. Le misure di cui al comma 5 non sono cumulabili tra loro.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera c), il comune provvede alla riscossione del contributo ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

8. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e dagli articoli 182 e 208 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.

*Capo V*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE

## Art. 29.

*Piani stralcio del PRAE*

1. Nelle more dell'approvazione del PRAE possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere della CRC, con le procedure previste dalla legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le province ed i comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla giunta regionale schemi di piano stralcio del PRAE.

2. I piani stralcio approvati dal consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di piani stralcio predisposti dai comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti nel PRAE in sede di approvazione dello stesso con le procedure previste dalla legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili.

## Art. 30.

*Apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti*

1. Non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere fino all'adeguamento dei PTPG al PRAE, ai sensi dell'art. 10, salvo quanto stabilito al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza dei PTPG, adeguati ai sensi dell'art. 10, può essere autorizzata dalla giunta regionale solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 10. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in zona compatibile in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.

3. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a dieci anni.

5. In caso di esaurimento di cave e torbiere autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dei PTPG, adeguati ai sensi dell'art. 10, l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

## Art. 31.

*Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e torbiere e per il relativo ampliamento*

1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 7, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 30, comma 2.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.

3. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 7, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC per un massimo di cinque anni.

4. Le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

## Art. 32.

*Attività estrattiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale*

1. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche.

## Art. 33.

*Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata*

1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Ai fini del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 15, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comune competente ed alla Regione un rilievo topografico pro-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Vanno riassorbiti nel contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 11 contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa alla struttura regionale competente in materia di attività produttive. Ove il comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

#### Art. 34.

##### *Proroga delle autorizzazioni in scadenza*

1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a cinque anni, la relativa autorizzazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'art. 10.

2. La proroga di cui al comma 1 è richiesta dal titolare dell'autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, la documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui all'art. 7;

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

#### Art. 35.

##### *Attività estrattive non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30*

1. Le attività estrattive in atto in regime transitorio di cui all'art. 39 della legge regionale n. 27/1993 e successive modifiche, non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale), per l'esercizio delle quali la CRC ha espresso parere favorevole e non è intervenuto un provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione, proseguono in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente presenta al comune competente apposita domanda di autorizzazione. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono appositamente disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esercente è obbligato anche al recupero delle aree coltivate nel periodo di vigenza delle norme transitorie.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

#### Art. 36.

##### *Prima costituzione della CRC*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la CRC è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine, entro il suddetto termine, il consiglio regionale designa gli esperti di cui all'art. 8, comma 3, lettera f), con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

#### Art. 37.

##### *Applicazione transitoria del regolamento regionale*

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 15 ottobre 2001, n. 3), fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui all'art. 7, comma 3, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 si applicano, in quanto compatibili, le modalità per la presentazione delle domande previste dal regolamento regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b).

#### Art. 38.

##### *Incentivi al riutilizzo dei materiali*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone un avviso pubblico per la concessione di incentivi ad imprenditori interessati alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di materiali alternativi ovvero recupero ed alla lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

#### Art. 39.

##### *Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 7, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni della legge regionale n. 21/1993 e successive modifiche continuano ad applicarsi ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale n. 30/2001 eventualmente in corso alla data di cui al comma 1.

#### Art. 40.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti del capitolo B22512, che assume la seguente denominazione «Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cava, il recupero ambientale delle cave dismesse, le incentivazioni per la ricerca dei materiali alternativi, il riutilizzo dei materiali derivanti da costruzione e da demolizione di manufatti ed il potenziamento e l'esercizio della struttura ispettorato regionale di polizia mineraria (corsi specifici - aggiornamento del personale - acquisto di beni strumentali)».

#### Art. 41.

##### *Modifiche agli articoli 61 e 63 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'emanazione di ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione per l'attività di ricerca, per la coltivazione di cava e torbiera e nei corsi d'acqua, quando dalla coltivazione stessa derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani.»

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche è aggiunta la seguente:

«c-bis) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 dicembre 2004.

STORACE

05R0176

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione, in attesa di disciplinare in modo organico l'esercizio dell'attività pianificatoria e delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di beni paesaggistici, anche al fine di adeguare la normativa regionale vigente ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, introduce, con la presente legge, prime modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, finalizzate, in particolare, ad assicurare, anche attraverso forme di collaborazione istituzionale, la compatibilità tra la pianificazione paesistica e lo sviluppo sostenibile del territorio.

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/1998*

1. Al comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1998 le parole da «e costituiscono» a «formazione del» sono sostituite dalle seguenti: «e nel».

2. Dopo il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«1-bis. I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, come zone diverse da quelle di cui alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche.».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1998 come modificato dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25*

1. Il comma 4, dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'art. 31-sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.».

2. Il comma 6, dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«6. Le specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR prevedono i casi in cui i manufatti di cui al comma 5 debbano salvaguardare le preesistenze naturalistiche ed avere preferibilmente carattere precario.

3. Al comma 7, dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla legge regionale n. 25/1998, le parole «dello specifico piano di settore delle coste», sono sostituite dalle seguenti: «del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

4. Dopo il comma 10, dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1998, è inserito il seguente:

«10-bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso, al fine di preservare l'integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24/1998 come modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16*

1. Il comma 5, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'art. 31-sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.».

2. Al comma 10, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1998 le parole da: «piani urbanistici» a «manufatti esistenti.» sono sostituite dalle seguenti: «piani attuativi ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), volti al recupero urbanistico.».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2*

1. Il comma 7, dell'art. 7 della legge regionale n. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 16/2000, è sostituito dal seguente:

«7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'art. 31-sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.».

2. Al comma 8, dell'art. 7 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla legge regionale n. 2/2004, dopo le parole: «presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché per le aree individuate dai PTP o dal PTPR.».

3. Dopo il comma 15, dell'art. 7 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«15-bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso la fascia di rispetto è stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede dell'argine.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1998, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d), comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall'art. 31-bis, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 10, comma 8, fermo restando il rimboschimento compensativo con specie autoctone.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 e dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39.*

1. Al comma 2, dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1998 dopo la parola «rimboschimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco».

2. Al comma 8, dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1998 dopo le parole «nei territori boscati» sono inserite le seguenti: «e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco».

3. Dopo il comma 8, dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«8.1. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse ma contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 24/1998*

1. Alla lettera *d*), del comma 2, dell'art. 11 della legge regionale n. 24/1998 dopo le parole:

«legge 1776/1927» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.».

2. Al comma 4, dell'art. 11 della legge regionale n. 24/1998 le parole da «; in detti casi» a: «sempre che» sono sostituite dalle seguenti: «. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purché».

3. Dopo il comma 4, dell'art. 11 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d'uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all'art. 25. Tale mutamento di destinazione non estingue l'uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono comunque sottoposti all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 25.».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 24/1998*

1. Il comma 3, dell'art. 13 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:

*a)* le aree ed i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto individuati dai PTP o dal PTPR;

*b)* le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione dei PTP o del PTPR.».

2. Dopo il comma 3, dell'art. 13 della legge regionale n. 24/1998, è inserito il seguente:

«3-bis. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.».

3. Il comma 4 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR.».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 24/1998*

1. Il comma 2, dell'art. 14 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il PTPR di cui all'art. 21 attua una revisione delle classificazioni per zona previste dai PTP e ne determina le relative modalità d'uso.».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 24/1998*

1. Il comma 3, dell'art. 16 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«3. I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000. I PTP o il PTPR sottopongono a specifica normativa d'uso i punti di vista ed i percorsi panoramici che ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 14.».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 17 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita nelle aree di scarso pregio paesistico, classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.».

## Art. 13.

*Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo l'art. 18-bis della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (*Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture*). — 1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:

*a)* gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

*b)* gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente, salvo prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;

*c)* gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;

*d)* le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.».

## Art. 14.

*Inserimento dell'art. 18-quater nella legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo l'art. 18-ter della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 18-quater (*Eliminazione delle barriere architettoniche*). — 1. Gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico».

stico, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.».

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 24/1998*

1. Al comma 1, dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1998 le parole «entro il 31 dicembre 2004,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005.».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e dalla legge regionale n. 16/2000.*

1. Il comma 2, dell'art. 22 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il PTPR individua le aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 13, comma 3.».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 24/1998 da ultimo modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39*

1. Alla rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998, le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica».

2. Al comma 1, dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998 le parole da «i comuni» a «vincolo» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici.».

3. Dopo il comma 1, dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esame delle proposte di cui al comma 1 è effettuato da una commissione tecnica di cui fanno parte il direttore della Direzione regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, che la presiede, ed i dirigenti delle aree regionali competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.».

4. Il comma 7, dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«7. Il PTPR è modificato con le procedure previste dal presente articolo ma con i termini ridotti alla metà.».

5. Dopo il comma 7, della legge regionale n. 24/1998 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi due anni dall'approvazione del PTPR stesso, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici.».

## Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 24/1998*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 24/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (*Sportello unico per il territorio ed il paesaggio*). — 1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di territorio, urbanistica e paesaggio, lo sportello unico per il territorio ed il paesaggio (SUTP) alla cui organizzazione si provvede ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Il SUTP svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio regionale ed agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, al fine di consentirne l'accesso a qualsiasi soggetto interessato nonché agli enti locali, anche in relazione all'esercizio delle funzioni connesse allo sportello urbanistico comunale di cui all'art. 73 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);

b) orientamento ai cittadini sulla normativa da applicare e sugli adempimenti da espletare in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza regionale in materia di paesaggio;

c) coordinamento con gli sportelli unici per le attività produttive.

3. Il SUTP è collegato con il SITR ed è accessibile da parte dei cittadini attraverso sistemi informatici e telematici.».

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 24/1998 come modificato dalla legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 25 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«1-bis. Non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste di cui all'art. 10, purché previsti ed autorizzati ai sensi della normativa vigente.».

2. Al comma 6, dell'art. 25 della legge regionale n. 24/1998 dopo le parole «sono rilasciate» sono inserite le seguenti: «dall'ente competente».

## Art. 20.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 24/1998*

1. Al comma 3, dell'art. 26 della legge regionale n. 24/1998 dopo le parole «dai comuni sono inserite le seguenti: «, con deliberazione del consiglio.».

## Art. 21.

*Inserimento dell'art. 27.1 nella legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«Art. 27.1 (*Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e modifiche al PTPR*). — 1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque, non oltre due anni dalla sua approvazione, adeguano lo strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTPR.

2. I comuni, in sede di adozione dello strumento urbanistico generale o della sua variante ai fini del comma 1, possono proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di salvaguardia del paesaggio locale, una modifica del PTPR stesso, adeguatamente motivata e documentata, con le procedure indicate nei commi successivi.

3. I comuni sottopongono lo strumento urbanistico generale adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di pubblicità ed alla procedura previste dall'art. 23, commi 2, 3 e 4, ed inviano alla Regione le osservazioni relative alle proposte di modifica del PTPR stesso con le proprie controdeduzioni.

4. Entro i successivi novanta giorni la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, si pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di valutazione positiva, adotta la modifica del PTPR e la invia al Consiglio regionale per l'approvazione; in caso di valutazione negativa ne dà comunicazione al comune ed alla provincia.

5. I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di conformità da parte della provincia dello strumento urbanistico generale adottato dai comuni restano sospesi fino alla data di approvazione della modifica del PTPR o fino alla data di comunicazione della valutazione negativa da parte della giunta regionale.».

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 27-bis  
inserito dalla legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 27-bis della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla legge regionale n. 2/2001, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968; le varianti di cui al medesimo comma sono consentite soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela.»

## Art. 23.

*Abrogazione dell'art. 27-ter della legge regionale n. 24/1998, inserito dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, come modificato dalla legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32.*

1. L'art. 27-ter della legge regionale n. 24/1998, inserito dalla legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla legge regionale 32/2002, è abrogato.

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 24/1998*

1. Alla lettera *b*), del comma 1, dell'art. 31 della legge regionale n. 24/1998 le parole «vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 431/1985.» sono sostituite dalle seguenti: «approvati alla data di adozione dei PTP.»

2. Alla lettera *b*), del comma 4, dell'art. 31 della legge regionale n. 24/1998 le parole «vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 431/1985.» sono sostituite dalle seguenti: «approvati alla data di adozione dei PTP.»

## Art. 25.

*Inserimento dell'art. 31.1 nella legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 24/1998 è inserito il seguente:

«Art. 31.1 (*Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti*). — 1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero. Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.

3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:

- a) i programmi di intervento per il paesaggio;
- b) i parchi culturali ed archeologici;
- c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.»

## Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 31-bis della legge regionale n. 24/1998,  
inserito dalla legge regionale 6/1999*

1. L'art. 31-bis della legge regionale n. 24/1998, inserito dalla legge regionale n. 6/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 31-bis (*Programmi di intervento per il paesaggio*). — 1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di intervento per il paesaggio, di seguito denominati programmi.

2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici ed individuano le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi stessi.

3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.

4. Al fine di cui al comma 1, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche su richiesta degli enti locali, adotta un apposito schema del programma che è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è trasmesso ai comuni interessati per l'affissione presso i rispettivi albi pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni.

5. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva.

6. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 5, approva il programma. Il programma approvato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Qualora lo schema di programma adottato dalla giunta regionale presenti elementi di difformità rispetto ai PTP o al PTPR, è approvato dal Consiglio regionale e comporta modifiche ai medesimi PTP o PTPR.»

## Art. 27.

*Inserimento dell'art. 31-ter nella legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo l'art. 31-bis della legge regionale n. 24/1998, è inserito il seguente:

«Art. 31-ter (*Parchi archeologici e culturali*). — 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identità della comunità locale e dei luoghi.

2. I parchi archeologici e culturali possono riguardare sia i beni architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia aspetti della letteratura e della tradizione religiosa e popolare e possono comprendere anche zone esterne alle aree con vincolo paesistico.

3. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite convenzioni tra Regione ed amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali associazioni ed organizzazioni culturali.

4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in conformità alla normativa statale vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, la disciplina d'uso del parco archeologico e culturale, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì gli interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e privati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 possono comportare modifiche ai PTP o al PTPR, purché attuati mediante appositi accordi di programma approvati con decreto del Presidente della giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Gli atti relativi all'accordo di programma sono, altresì, sottoposti, prima della sottoscrizione dell'accordo, alle forme di pubblicità previste dall'art. 23, commi 2 e 3, ma con i termini ridotti della metà.»

## Art. 28.

*Inserimento dell'art. 31-quater nella legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo l'art. 31-ter della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 31-quater (*Piani attuativi con valenza paesistica*). — 1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati graficamente o indicati dalla normativa dei PTP o del PTPR, i comuni definiscono una più puntuale disciplina delle trasformazioni territoriali previste dagli stessi PTP o PTPR, attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi, accompagnati da SIP, che assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. I piani attuativi con valenza paesistica verificano le perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica dei PTP o del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni e possono disciplinare, in particolare:

- a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani periferici;
- b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado;

- c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;  
d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di rispetto.

3. I piani attuativi con valenza paesistica costituiscono integrazione o specificazione dei PTP o del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all'art. 25.»

## Art. 29.

*Inserimento dell'art. 31-quinquies nella legge regionale n. 24/1998*

1. Dopo l'art. 31-*quater* della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 31-*quinquies* (*Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico*). — 1. Nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR i comuni possono adottare, in conformità alla legge regionale n. 28/1980 e successive modifiche, varianti speciali allo strumento urbanistico generale, al fine del recupero dei nuclei edilizi abusivi perimetrati.

2. Qualora la variante speciale non sia conforme ai PTP o al PTPR, il comune può, contestualmente all'adozione della variante stessa, proporre una modifica del PTP o del PTPR limitatamente al soddisfacimento degli standard di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed all'eventuale inserimento di lotti interclusi o di edifici adiacenti alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27.1.

3. I pareri di cui all'art. 32 possono essere rilasciati soltanto a seguito della definizione delle procedure relative alla variante speciale previste dai precedenti commi.

4. I comuni che, in applicazione della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, sono tenuti a darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i necessari adeguamenti ai PTP o al PTPR stesso.»

## Art. 30.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 24/1998*

1. Al comma 2, dell'art. 34, della legge regionale n. 24/1998, le parole «modalità di tutela dei PTP adottati» sono sostituite dalle seguenti: «modalità di tutela dei PTP approvati».

2. Al comma 2-*bis*, dell'art. 34, della legge regionale n. 24/1998, le parole «dei PTP adottati all'epoca dell'abuso.» sono sostituite dalle seguenti: «dei PTP approvati.»

## Art. 31.

*Modifiche all'art. 36-ter della legge regionale n. 24/1998*

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 36-*ter* della legge regionale n. 24/1998 le parole da «entro il» a «art. 23;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 23;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 36-*ter* della legge regionale n. 24/1998 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fino alla data di approvazione del PTPR, gli accordi di programma aventi ad oggetto piani o programmi d'intervento finalizzati all'acquisizione pubblica di aree ricadenti in aree naturali protette con rilevante valore paesaggistico possono comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che:

a) le acquisizioni siano previste in strumenti urbanistici generali comunali approvati o adottati o in leggi regionali istitutive di aree naturali protette;

b) gli atti relativi all'accordo di programma siano sottoposti, prima della sottoscrizione dell'accordo stesso, alle forme di pubblicità previste dall'art. 23, commi 2 e 3, ma con i termini ridotti alla metà;

c) l'accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

## Art. 32.

*Disposizioni transitorie*

1. Le modifiche apportate dalla presente legge all'art. 5, commi 4 e 10-*bis*, all'art. 6, comma 5, all'art. 7, commi 7, 8 e 15-*bis*, all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 24/1998 nonché le disposizioni degli articoli 31-*quater* e 31-*quinquies* della legge regionale n. 24/1998, come inseriti dalla presente legge, non si applicano ai PTP approvati dalla stessa legge regionale n. 24/1998.

2. Le province possono presentare le proposte di modifica delle perimetrazioni dei vincoli paesistici e delle classificazioni per zona, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla presente legge, a decorrere dalla prima modifica o dal primo aggiornamento del PTPR di cui all'art. 21 della stessa legge regionale n. 24/1998.

## Art. 33.

*Abrogazione dell'art. 296 della legge regionale n. 10/2001*

1. L'art. 296 della legge regionale n. 10/2001, che inserisce l'art. 27-*ter* della legge regionale n. 24/1998, è abrogato.

## Art. 34.

*Abrogazione dei commi 2 e 3, dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2002*

1. I commi 2 e 3, dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2002, concernenti rispettivamente un'interpretazione autentica ed una modifica all'art. 27-*ter* della legge regionale n. 24/1998, sono abrogati.

## Art. 35.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12  
«Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi»*

1. La lettera b), del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2004 è sostituita dalla seguente:

«b) le opere di cui all'art. 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali;».

## Art. 36.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 dicembre 2004

STORACE

05R0177

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 46.

**Interventi a sostegno degli stranieri immigrati.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'art. 117, comma quarto, della costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, in particolare la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo:

a) riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, comunque presenti sul territorio abruzzese;

b) promuove e sostiene interventi volti:

1) ad assicurare agli stranieri immigrati presenti sul territorio abruzzese, nel rispetto della normativa vigente, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili;

2) a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscano il loro pieno inserimento nel territorio abruzzese;

c) attua direttamente politiche e interventi volti ad assicurare agli stranieri immigrati e alle loro famiglie:

1) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;

2) il diritto al lavoro dipendente e autonomo, il diritto allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;

3) il superamento di difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;

4) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzando il patrimonio linguistico, culturale e religioso;

5) la conoscenza degli usi e costumi locali, nonché della legislazione europea, nazionale e regionale, ai fini di un equilibrato e armonioso inserimento degli stranieri immigrati nella società locale, nel rispetto reciproco dell'identità culturale e religiosa di ciascuno e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;

d) promuove, sostiene e realizza:

1) studi e ricerche sul fenomeno migratorio;

2) programmi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri e fra stranieri di differenti provenienze nazionali ed etniche, per una migliore convivenza fra tutti.

2. Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale e il piano annuale di interventi e di attività di cui ai successivi artt. 4 e 5.

3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

*Destinatari degli interventi*

1. Destinatari della presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i rifugiati e le rispettive famiglie, nonché, nei limiti della normativa specifica, i richiedenti asilo, tutti qui indicati come stranieri immigrati.

2. Gli stranieri immigrati sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge a condizione che siano residenti, domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della normativa vigente, sul territorio della Regione, nelle ipotesi sia di immigrazione definitiva che di permanenza limitata e finalizzata.

Art. 3.

*Difensore civico*

1. I soggetti destinatari della presente legge secondo l'art. 2, commi 1 e 2, hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici.

*Capo II*PROGRAMMA TRIENNALE, PIANI ANNUALI  
DEGLI INTERVENTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA

Art. 4.

*Programma triennale regionale degli interventi*

1. La giunta regionale, previo parere della consulta di cui al successivo art. 20, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Programma triennale degli interventi e delle attività.

2. Nel programma regionale sono indicati:

a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento di cui ai capi III e IV;

b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;

c) le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali e pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali, europei e internazionali, bilaterali e multilaterali.

3. Per la realizzazione di iniziative che comportino svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo ai sensi della normativa vigente.

## Art. 5.

*Piano annuale regionale degli interventi*

1. La giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della consulta di cui al successivo art. 20, approva il piano annuale degli interventi da finanziare, che siano ricompresi nel Programma triennale regionale approvato dal consiglio regionale.

## Art. 6.

*Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali*

1. Qualora si verificchino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, la giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge. Tale piano è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano indicate le risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

## Capo III

## FUNZIONI, ATTIVITÀ E INTERVENTI DELLA REGIONE

## Art. 7.

*Tutela culturale, interculturalità e integrazione*

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli stranieri immigrati nel pieno rispetto della loro identità culturale, sociale e religiosa.

2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e le province, con le Istituzioni scolastiche e universitarie e con le Associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale:

a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell'obbligo;

b) corsi integrativi di lingua e cultura di origine degli stranieri immigrati, utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre;

c) iniziative e progetti di educazione interculturale nelle scuole, nelle università, nei centri culturali, destinati a stranieri immigrati e a cittadini europei;

d) corsi di formazione in materia di diritti della persona umana e di non discriminazione, nonché corsi di educazione interculturale rivolti agli insegnanti e agli operatori degli Enti locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che si trovano più spesso a contatto con gli stranieri immigrati;

e) iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al fine di favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e prevenire fenomeni di intolleranza, discriminazione e xenofobia, con particolare attenzione alla conoscenza interculturale nei rapporti fra minori;

f) corsi di aggiornamento rivolti agli stranieri immigrati sulla normativa regionale, nazionale, europea e internazionale in materia di immigrazione, nonché sui diritti loro spettanti ai suddetti livelli normativi.

## Art. 8.

*Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale*

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi agli stranieri immigrati.

2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri immigrati, con particolare attenzione alle donne e ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione.

## Art. 9.

*Assistenza sanitaria*

1. La Regione assicura agli stranieri immigrati di cui all'art. 2, comma 2, la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti sul territorio abruzzese e conformemente alla normativa nazionale concernente i cittadini italiani.

2. La tutela e il sostegno sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.

3. La Regione emana direttive alle Aziende sanitarie e ospedaliere perché queste:

a) stabiliscano e provvedano a comunicare con relazione annuale alla Regione le modalità e i percorsi per l'accesso alle prestazioni;

b) assumano tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.

4. La Regione promuove attività formative specifiche per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

## Art. 10.

*Protezione sociale*

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale, con particolare attenzione per le donne e per i minori.

2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi, con particolare attenzione per le donne e per i minori.

## Art. 11.

*Interventi specifici per studenti universitari*

1. La Regione concorre alla istituzione di borse di studio per stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi *post lauream* nelle Università della Regione. Il relativo fondo è corrisposto ai singoli ERSU della Regione.

2. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente la stipulazione di accordi di cooperazione fra Università della Regione e Università di Paesi non appartenenti all'Unione europea anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine degli stranieri immigrati laureati nelle Università abruzzesi.

## Art. 12.

*Conferenza sull'immigrazione*

1. La giunta regionale, con cadenza almeno biennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto propositivo con le Istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità di volta in volta da essa determinate.

*Capo IV*

## FUNZIONI, INTERVENTI E ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI

## Art. 13.

*Partecipazione degli Enti di ambito sociale e delle province alla programmazione regionale*

1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province possono partecipare alla formazione del programma triennale regionale mediante proposte di attività e di interventi e/o studi, ricerche e indagini effettuati in materia di immigrazione, da produrre alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni triennio.

## Art. 14.

*Servizi socio-assistenziali*

1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 sono tenuti ad assicurare agli stranieri immigrati e ai loro familiari di cui all'art. 2, comma 2 la fruizione, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali da loro erogati.

2. Nell'ambito dei servizi sociali, gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nel programma triennale di cui all'art. 4.

3. La Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare agli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, tiene conto dell'entità e della concentrazione degli stranieri immigrati presenti nei comuni della Regione ed emana le relative direttive.

## Art. 15.

*Diritto all'abitazione*

1. Sono estesi agli stranieri immigrati di cui all'art. 2, comma 2, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli stranieri immigrati che abbiano la propria famiglia nel Paese d'origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.

3. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa degli stranieri immigrati.

4. La Regione Abruzzo, secondo modalità e criteri che sono stabilite dalla giunta regionale, istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti a stranieri immigrati.

## Art. 16.

*Centri di accoglienza e di servizi*

1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, con il concorso della Regione, promuovono e istituiscono:

a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli stranieri immigrati, comunque presenti sul territorio di loro competenza, che si trovino in situazione di bisogno o di disagio;

b) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo;

c) centri servizi per l'offerta di informazioni e consulenza agli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese, ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali spettanti a ciascuno e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, nonché al fine di facilitare agli stranieri immigrati l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari e l'inserimento lavorativo e scolastico;

d) centri di aggregazione per stranieri immigrati, che permettano occasioni di incontro fra loro e con i cittadini italiani in ambienti adeguati, con particolare attenzione a centri di aggregazione per minori.

2. Per la gestione dei centri di accoglienza, di servizi e di aggregazione, gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, possono convenzionarsi anche con le Associazioni iscritte al registro di cui al successivo art. 23, nonché con le ONLUS che svolgono e promuovono attività di tutela e assistenza nei confronti degli stranieri immigrati.

3. Le province promuovono e istituiscono Centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati iscritti al registro di cui all'art. 23, al fine di assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro degli stranieri immigrati nel rispetto della legislazione vigente e al fine di agevolare il rientro nel Paese di provenienza degli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese.

## Art. 17.

*Assistenza scolastica*

1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, in concorso con la Regione, promuovono e sostengono iniziative per:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscano il concreto accesso dei minori stranieri immigrati ai servizi educativi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo;

b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli stranieri immigrati meritevoli e in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di borse di studio riservate.

## Art. 18.

*Mediatori culturali*

1. Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, possono avvalersi di stranieri immigrati esperti e qualificati.

## Art. 19.

*Presentazione dei progetti*

1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, e le province, in relazione al Piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, e, comunque, entro la data di scadenza fissata dal piano annuale di interventi, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle Associazioni degli stranieri immigrati.

*Capo V*

## STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

## Art. 20.

*Consulta regionale dell'immigrazione. Organi e composizione*

1. È istituita a Pescara, presso la giunta regionale, la Consulta regionale dell'immigrazione (CRI).

2. La consulta è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia o persona da lui designata, che la presiede;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dal consiglio regionale;

c) otto rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sentita l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM);

d) un rappresentante per ciascuna provincia;

e) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, designati dalle Organizzazioni stesse a livello regionale;

f) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;

g) un rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale;

h) un rappresentante delle Aziende USL, designato dall'assessore alla sanità;

i) tre esperti sui problemi degli studenti immigrati, due in rappresentanza della Conferenza regionale dei rettori delle Università degli studi e degli ERSU e uno designato dalla direzione regionale scolastica;

j) un rappresentante per ogni prefettura presente sul territorio regionale;

k) dieci rappresentanti designati dalle associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale di cui all'art. 23;

l) quattro rappresentanti designati dai centri di servizi e di prima e seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;

m) quattro rappresentanti dei centri per i servizi del volontariato, uno per ogni provincia, designati dai centri stessi;

n) un rappresentante della commissione regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità fra uomo e donna designato dalla commissione stessa;

o) alle sedute della consulta partecipano altresì, con diritto di voto, un funzionario del servizio regionale competente in materia di immigrazione, un funzionario designato dall'assessore alla promozione sociale, un rappresentante dell'agenzia regionale per l'impiego, nonché, senza diritto di voto e ciascuno secondo la competenza *ratione materiae* determinata rispetto all'ordine del giorno della riunione, i dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali alla sanità, al lavoro e alla formazione professionale, alla politica per la casa, al diritto allo studio.

3. La giunta regionale stabilisce le modalità di nomina dei rappresentanti della consulta di cui al precedente comma 2, lettere k), l) e m).

4. La consulta regionale dell'immigrazione elegge il vice presidente fra i rappresentanti di cui al precedente comma 2, lettere k), l), e n), secondo una turnazione da determinarsi con regolamento.

5. La consulta regionale per gli stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale all'inizio della legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento della giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

6. Il Presidente della giunta regionale richiede agli Enti e alle Associazioni di cui al comma 2, dandone anche pubblicità sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, di fornire, entro trenta giorni, le designazioni delle rappresentanze. Trascorso tale termine, il Presidente della giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti la consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni, e ne convoca la prima riunione.

7. I componenti della consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

#### Art. 21.

##### *Funzionamento della consulta dell'immigrazione*

1. Il Presidente convoca la consulta in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del comitato esecutivo.

2. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti posti in esame.

3. La consulta elegge nel proprio seno il comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal vice presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all'art. 20, comma 2, lettere e), f), j), k), e m):

a) il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente della consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute;

b) la durata del comitato esecutivo coincide con quella della consulta.

4. La consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento interno.

5. Le funzioni di segreteria della consulta e del comitato sono assicurate dal Servizio regionale competente in materia di immigrazione.

6. La partecipazione ai lavori della consulta e del comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, da calcolarsi secondo modalità e criteri stabiliti per i dirigenti della Regione Abruzzo.

#### Art. 22.

##### *Compiti della consulta regionale dell'immigrazione e del suo comitato esecutivo*

1. La consulta regionale dell'immigrazione esprime pareri in ordine:

a) alle iniziative e agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento e formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica;

b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'art. 4;

c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5;

d) a ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

2. La consulta regionale dell'immigrazione, di concerto con gli enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, interessati, formula proposte riguardanti:

a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;

b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli organismi dell'Unione europea, con gli enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, con le associazioni;

c) la partecipazione a eventi nazionali o internazionali organizzati in materia di immigrazione da istituzioni pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali;

d) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione;

e) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, volti a garantire i diritti degli stranieri immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;

f) la conferenza sull'immigrazione di cui all'art. 12.

### 3. Il comitato esecutivo:

a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della consulta;

b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui al comma 1;

c) cura i rapporti con gli enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, e con le istituzioni e associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

d) collabora con il Presidente della consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

## Art. 23.

### *Registro regionale delle associazioni degli stranieri immigrati*

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale svolte dalle Associazioni degli stranieri immigrati e loro Federazioni, Enti, Istituzioni e Associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità.

2. A tal fine è istituito presso il competente Servizio regionale per l'immigrazione della giunta regionale il registro regionale delle associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni.

### 3. A tale registro sono iscritte:

a) le associazioni nazionali aventi sede anche in Abruzzo;

b) le associazioni che operano in Abruzzo;

e) gli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi della legge n. 152/2001.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle associazioni di stranieri immigrati, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

5. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per l'indicazione dei rappresentanti di cui all'art. 20, comma 2, lettera k) e per la concessione alle Associazioni di contributi regionali a sostegno delle attività associative.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

## Art. 24.

### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, comprese le spese relative al funzionamento della Consulta di cui agli artt. 20, 21 e 22, si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente dalla legge di bilancio sul cap. 21626 nell'ambito della UPB 13.01.010.

## Art. 25.

### *Disposizioni finali e transitorie*

1. In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all'art. 19, sono presentati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma triennale di cui all'art. 4 è presentato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del piano annuale di cui all'art. 5 ed approvato dal consiglio entro i successivi trenta.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della consulta, previa designazione dei componenti di cui al comma 2 dell'art. 20.

3. Le associazioni di stranieri immigrati, già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo della legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, vengono di diritto iscritte al registro di cui all'art. 23 della presente legge.

## Art. 26.

### *Abrogazioni*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, per quanto concerne gli stranieri immigrati, le disposizioni della legge regionale n. 79/1995.

## Art. 27.

### *Interpretazione autentica*

1. L'assegnazione del contributo di cui all'art. 1, comma 17 della legge regionale n. 20/2003 è da intendersi quale erogazione della quota annuale di partecipazione della Regione Abruzzo al consorzio ente porto di Giulianova.

## Art. 28.

### *Modifiche alle leggi regionali n. 7/2003 e n. 15/2004*

1. Il contributo di cui alla legge regionale n. 7/2003, elenco *sub a*) e successive modifiche «Consorzio Socart» è abrogato.

2. Il contributo di cui all'allegato 5 legge regionale n. 15/2004 «Ristrutturazione e completamento del campo sportivo - Pineto (Teramo)» è ridotto di € 50.000,00.

3. Le parole «Giro ciclistico internazionale» di cui all'allegato 4 legge regionale n. 15/2004 sono sostituite dalle parole «Supercoppa Lega Pallavolo A».

## Art. 29.

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 dicembre 2004

PACE

05R0090

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 33.

**Riordinamento dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise «Vincenzo Cuoco» (IRESMO).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 31 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituto regionale per gli studi storici del Molise «Vincenzo Cuoco» (IRESMO)*

1. L'istituto regionale per gli studi storici del Molise «Vincenzo Cuoco» (IRESMO), di seguito denominato: «Istituto», istituito con la legge regionale 2 settembre 1977, n. 26, è strumento di intervento e di programmazione della Regione Molise nel settore storico-culturale.

2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed esercita le proprie attività con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Art. 2.

*Attribuzioni dell'istituto*

1. L'istituto:

a) promuove, svolge e coordina ricerche, studi e pubblicazioni su tutto ciò che attiene alla storia della regione, dalle più antiche fasi dell'insediamento umano all'epoca contemporanea;

b) propone opportune iniziative didattiche di natura storico-culturale da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

c) presta la propria collaborazione e consulenza, mediante apposite convenzioni, a soggetti pubblici e privati per quanto attiene alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio storico, museale e bibliotecario;

d) costituisce una biblioteca storica della Regione Molise mediante l'acquisizione di volumi e documenti attinenti alla storia ed alla cultura della regione;

e) raccoglie, anche attraverso riproduzioni multimediali, la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva relativa ai beni storico-culturali costituendo banche dati;

f) realizza il catalogo dei beni culturali della Regione.

Art. 3.

*Statuto e regolamento*

1. L'istituto adotta uno statuto ed un regolamento amministrativo-contabile con i quali stabilisce le norme di funzionamento e di organizzazione disciplinando, in particolare, le attribuzioni degli organi e l'ordinamento dei servizi.

2. Lo statuto ed il regolamento sono approvati dalla giunta regionale su proposta del consiglio direttivo dell'istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 4.

*Organi dell'istituto*

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

*Presidente*

1. Il presidente è nominato dalla giunta regionale tra eminenti personalità del mondo culturale.

2. Il presidente dura in carica tre anni ed ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Art. 6.

*Consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'istituto e da tre componenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due.

2. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Art. 7.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due, i quali eleggono il presidente.

2. Il collegio resta in carica tre anni.

Art. 8.

*Comitato scientifico*

1. È organo consultivo dell'istituto il comitato scientifico, composto dal presidente, da due docenti universitari di ruolo e da una eminente personalità scelta tra esperti di storia - nominati dal consiglio direttivo dell'istituto - nonché dal soprintendente regionale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il presidente del comitato scientifico è scelto tra i docenti universitari di ruolo.

3. La durata in carica del comitato scientifico è pari a quella del consiglio direttivo.

4. Il presidente del comitato scientifico è membro di diritto del consiglio direttivo.

## Art. 9.

*Compensi*

1. I compensi spettanti al presidente dell'ente, ai componenti del comitato direttivo, del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinati dalla giunta regionale.

## Art. 10.

*Struttura organizzativa*

1. La struttura organizzativa dell'istituto è articolata in un'unica unità dirigenziale corrispondente ad un «servizio» ai sensi della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con apposito atto di organizzazione, la giunta regionale, su proposta del consiglio direttivo dell'istituto, definisce la denominazione, la declaratoria di funzioni e l'articolazione in unità operative organiche della struttura dirigenziale.

## Art. 11.

*Dotazione organica*

1. La prima dotazione organica dell'istituto, distinta in qualifiche dirigenziali e qualifiche non dirigenziali, è approvata dalla giunta regionale su proposta del consiglio direttivo.

2. Le successive variazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, sono approvate dalla giunta regionale, su proposta del consiglio direttivo, previa analisi dei fabbisogni ed acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

## Art. 12.

*Personale*

1. Il personale dell'istituto è costituito da dipendenti appartenenti al ruolo organico della Regione Molise, assegnati all'istituto con deliberazione della giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non valgono per l'assunzione delle figure professionali previste dagli articoli 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, delle quali l'istituto può autonomamente dotarsi.

## Art. 13.

*Segretario*

1. Il consiglio direttivo, con l'atto di organizzazione di cui al comma 2 dell'art. 10, prevede la figura del segretario dell'istituto, e le relative funzioni, scegliendolo tra il personale regionale assegnato dalla giunta regionale e dotato di competenze tecnico-giuridiche.

## Art. 14.

*Entrate*

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Molise è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'istituto.

2. La Regione può altresì erogare all'istituto contributi speciali per particolari attività, progetti ed iniziative.

3. L'istituto può accettare contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati e utilizzare proventi derivanti dalle sue attività.

## Art. 15.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con apposita unità previsionale di base da istituire nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.

2. Per l'esercizio finanziario 2004 si provvede con i residui fondi stanziati sulla U.P.B. n. 200.

## Art. 16.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 2 settembre 1977, n. 26, ed è abrogata ogni altra disposizione normativa in contrasto o incompatibile con la presente legge.

## Art. 17.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, gli organi dell'Istituto, di cui agli articoli 4 ed 8, vengono, rispettivamente, nominati ed eletti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 17 dicembre 2004

IORIO

05R0092

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 34.

**Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e del piano vaccinale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE della REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità della legge*

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico caprino, ovino, bovino e bufalino, al fine di fronteggiare l'epizoozia e di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di

sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001, concernente: «Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)» e atti dirigenziali attuativi, nonché ai fini di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dalla medesima ordinanza.

2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in:

*a)* un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale;

*b)* un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori nell'eventualità che si verificano aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;

*c)* un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi;

*d)* un indennizzo per la perdita del reddito derivante da diminuita produzione di latte o di carne per le aziende oggetto di abbattimenti sanitari o di morti riconducibili agli interventi vaccinali.

#### Art. 2.

##### *Beneficiari e misura degli interventi*

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* è concesso alle aziende con allevamento zootecnico caprino, ovino, bovino e bufalino, comprese in una o più delle celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio molisano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono resi disponibili per i prelievi a partire dal 2003 e fino a tutto il 2004. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a € 60, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

2. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* è concesso alle aziende agricole con allevamento caprino, ovino, bovino e bufalino ove si verificano aborti di fattrici vaccinate, accertati dalle autorità preposte. L'indennizzo è concesso nella misura del valore di mercato per categoria e tipologia di animale, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.

3. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* è concesso alle aziende agricole con allevamento caprino, ovino, bovino e bufalino ove si verificano la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente A.S.L. L'indennizzo è concesso nella misura del valore di mercato per categoria e tipologia di animale, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.

4. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* è concesso alle aziende che hanno subito danni ed è riconducibile ad un aiuto *una tantum* per la sospensione dei previsti premi comunitari. La compensazione in forma di aiuto è limitata per un periodo di un anno ed è calcolata in base ai dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA.

5. La giunta regionale con proprio atto determina il sussistere delle condizioni di forza maggiore di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 119/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3.

##### *Interventi per le aziende che hanno partecipato al piano 2002*

1. Possono ottenere gli interventi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed anche tutte le aziende agricole con l'allevamento caprino, ovino, bovino e bufalino che hanno preso parte al piano di sorveglianza e di vaccinazione effettuato nell'anno 2002.

#### Art. 4.

##### *Modalità di erogazione degli interventi*

1. La richiesta, ai fini dell'ottenimento degli interventi previsti dall'art. 1 comma 1 e del comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della presente legge, è disposta con atto della giunta regionale che provvederà all'individuazione delle procedure per l'erogazione dell'indennizzo entro trenta giorni dalla richiesta.

2. La Regione per le misure *b)* e *c)* anticiperà il rimborso della direttiva n. 90/424/CEE in base ai riparti regionali.

3. La richiesta per l'ottenimento dell'indennizzo previsto all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, è presentata all'assessorato regionale alle politiche agricole.

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo seguente:

*a)* con i fondi provenienti dal capitolo 77287 - € 66.125,66 e capitolo 7727 - € 119.026,07 del bilancio di previsione 2004 dello Stato;

*b)* con l'impegno di € 500.000,00 sul bilancio di previsione 2005 della Regione.

#### Art. 6.

##### *P u b b l i c a z i o n e*

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise dell'avviso di esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 17 dicembre 2004

IORIO

05R0093

**REGIONE CALABRIA**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 34.

**Modifica alla legge regionale dell'11 agosto 2004, n. 18.***(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'ultimo rigo dell'art. 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».

2. All'art. 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. La giunta regionale è autorizzata altresì a riattivare le convenzioni con enti utilizzatori che ne fossero già titolari, con il conseguente riutilizzo dei soggetti in esse previsti. I beneficiari sono quelli previsti dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 legge regionale n. 20/2003 e dal comma 5, art. 1, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 dicembre 2004

CHIARAVALLOTI

05R0015

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 35.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005.***(Pubblicato nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2005 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2005, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2005 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233211, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa, nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all'attuazione del programma operativo regionale 2000-2006 della Calabria.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 dicembre 2004

CHIARAVALLOTI

05R0016

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)**  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 4 2 3 \*

€ 2,00